

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo

CONVENZIONE – CONCESSIONARIA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI SPAZIO
PUBBLICO SITO SUL PALASPORT COMUNALE

L'anno duemilasedici giorno__ (_) del mese di _____ presso la residenza municipale di
Porto San Giorgio nell'Ufficio del _____:

Avanti a me Dr.XXXXXXXX, _____ del Comune di Porto San Giorgio,
per legge autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per
avere i Signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente
dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- La **Dott.ssa Maria Fuselli** nata a _____ () il __.__.19__ e residente per
la funzione presso la sede Comunale, Responsabile del Settore Servizi Sociali e Culturali
del Comune di Porto San Giorgio, la quale dichiara di intervenire in questo atto non in
proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Porto San Giorgio, Codice Fiscale 81001530443

-Il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ Via _____ nella sua qualifica di
persona fisica e/o giuridica CF: _____, _____ (elencare uno dei requisiti previsti all'art.8 LR
30\2005 in suo possesso).

A carico della stessa nulla risulta come da Certificato Generale del Casellario Giudiziale
rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ in data _____
Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica a contrattare io Segretario
sono personalmente certo.

PREMESSO

- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 30/3/2016 sono stati delineati
gli indirizzi ai fini di affidare in concessione nr. 2 spazi pubblicitari (**come da
planimetrie allegata**) installati sul solaio di copertura del Palasport Comunale, sito
in Via Santa Vittoria 5, ;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Culturali n.
del _____ è stata indetta e bandita la relativa gara mediante procedura aperta con il
sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Culturali n.
del _____ detta concessione è stata provvisoriamente aggiudicata a.....

FRA LE PARTI

come prima costituite e concordi nel riconoscere e confermare la presente narrativa quale
parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto
segue:

ART. 1 - Affidamento della concessione.

Il Comune di Porto San Giorgio, prima detto e rappresentato (in seguito denominato
Comune) affida al Sig/dlta..... (in seguito denominato concessionario) in
concessione i due spazi pubblicitari individuati nella planimetria, allegata al presente atto,
dell'impianto sportivo comunale" Palasport Comunale-PalaSavelli", sito in Via Santa
Vittoria n. 5 di Porto San Giorgio , alle condizioni tutte previste dalla presente
convenzione, nonché **dell'offerta praticata** in sede di gara ed allegata al presente atto,
facente parte integrante e sostanziale del rapporto concessorio. Gli elaborati dell'offerta
sono agli atti del Settore Servizi Sociali e Culturali .

ART. 2- Oggetto della concessione - Limiti.

La concessione di cui alla presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in
concessione di uno spazio pubblicitario composto da due insegne di mt 12,00 x 2,00 posti

sul solaio di copertura del Palasport Comunale ed individuati nell'allegata planimetria, oltre alle iniziative proposte in sede di gara.

Il concessionario si impegna a mantenerne le migliori condizioni d'uso e di funzionalità delle insegne per tutta la durata della concessione.

Ogni miglioria o addizione, funzionale alla installazione delle insegne e, preventivamente, approvate dal Comune,, resterà a favore del concedente dal momento di realizzazione della stessa, senza alcun compenso. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni provocati alle strutture dall'esecuzione di lavori eseguiti dal concessionario e non preventivamente autorizzati. La regolare esecuzione degli interventi di cui trattasi, dovrà essere certificata da apposito tecnico iscritto al relativo albo o ordine professionale.

Tutti i suddetti interventi diventano di proprietà del Comune nel momento in cui gli stessi vengono realizzati. Il Concessionario non può pretendere alcunché dalla realizzazione degli stessi; così come non potrà pretendere risarcimenti, diritti di avviamento o di incremento alla estinzione del rapporto qualunque ne sia la causa.

Alla fine della concessione si procederà alla riconsegna mediante apposito verbale di constatazione dello stato di buona conservazione e di perfetta efficienza degli spazi oggetto della presente convenzione.

ART. 3 – Durata e svolgimento della concessione

La concessione **ha durata di anni sette** decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con esclusione di tacito rinnovo e senza necessità di alcuna preventiva disdetta da parte del Comune.

Il concessionario si obbliga altresì alle spese di realizzazione, installazione e rimozione delle insegne ed ogni altra spesa necessaria al funzionamento del relativo impianto realizzato oltre alla realizzazione delle eventuali opere di manutenzione straordinaria offerte in fase di gara. La concessione può essere revocata in qualsiasi tempo per motivi di pubblico interesse, senza che al concessionario sia dovuto rimborso o indennizzo alcuno, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 6..

ART. 4 Oneri a carico del concessionario

Tutte le progettazioni esecutive e la realizzazione delle opere proposte in fase di gara;

Tutti gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri, non di competenza comunale, necessari per la realizzazione delle opere;

Le eventuali spese per i consumi di energia elettrica, combustibile, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto pubblicitario realizzato. Il Concessionario, se necessario alla funzionalità dell'impianto pubblicitario, dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma della presente convenzione, i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione oppure a prendere le necessarie intese con il concessionario del Palasport Comunale.

Sono a carico della società concessionaria le spese di ordinaria manutenzione della struttura pubblicitaria realizzata;

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecniche, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari e straordinari che si rendessero necessari;

ART.5 Obblighi del concessionario

Il concessionario deve provvedere in proprio all'espletamento delle operazioni necessarie all'installazione ed alle manutenzioni dello spazio pubblicitario impegnandosi a gestire lo

stesso con decoro e nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e sarà ritenuto direttamente responsabile di ogni trasgressione o irregolarità imputabile alla gestione medesima.

Il concessionario è inoltre tenuto a verificare ogni giorno il regolare funzionamento dell'impianto e ad intervenire tempestivamente, previo assenso dell'Ufficio Tecnico Comunale, per gli eventuali interventi di competenza.

Il concessionario dovrà inoltre realizzare le opere di manutenzione straordinaria offerte in fase di gara, previa approvazione del progetto da parte dell'ufficio Tecnico Comunale che provvederà anche ai dovuti controlli intermedi e finali.

Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi incidente in loco a propri operatori in conseguenza dei lavori oggetto del presente contratto.

Il concessionario risponde inoltre verso l'Amministrazione Comunale di eventuali danni a persone o a cose di proprietà del Comune causati nell'espletamento dei servizi appaltati.

ART. 6 Canone concessorio

Il pagamento del canone, da effettuare presso la Tesoreria dell'Ente, ammontante a complessivi € **oltre IVA, pari ad €.** avverrà con le seguenti modalità:

- versamento, all'atto della sottoscrizione del contratto, dei ratei relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e con la restante parte dell'importo offerto in fase di gara, da versare, in quattro rate di pari importo, entro il 30/6 di ciascun anno, a partire dal 2018.

Il canone concessorio, sarà annualmente aggiornato secondo la rivalutazione accertata dall'ISTAT nell'anno precedente.

In caso di ritardato pagamento, fatta salva la facoltà del Comune di contestare l'inadempimento, il concessionario dovrà corrispondere l'interesse legale.

Il pagamento del canone concessorio non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento dei canoni nei tempi previsti sarà considerato grave inadempimento utile alla risoluzione della presente convenzione.

Ove, per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, il rapporto giuridico obbligatorio, instauratosi con la presente convenzione, dovesse essere sospeso o interrotto, si procederà al conguaglio delle somme versate o riscosse in eccedenza, eventualmente, rimborsando i canoni versati per i periodi non goduti.

ART. 7 Deposito Cauzionale

Per il pieno effettivo e corretto adempimento ed a garanzia del presente contratto, ivi comprese le obbligazioni assunte in sede di gara, il concessionario ha costituito un deposito cauzionale pari a € mediante:

- fidejussione assicurativa, accesa con la Compagnia di Assicurazioni Sede legale e direzione generale –con polizza n. del emessa a favore del Comune di Porto San Giorgio, contenenti le seguenti condizioni:
 - a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l'impresa.
 - b) Impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione al Comune di Porto S.Giorgio, presso la Tesoreria comunale, dietro semplice richiesta scritta dell'ente comunale, ogni eccezione rimossa ivi comprese quelle di cui all'art.1952 del codice civile, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
 - c) Rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co.2 CC
 - d) Competenza del Foro di Fermo (AP) per eventuali controversie tra ente garantito e società di assicurazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà svincolato al termine della concessione, previa verifica del ripristino dell'area oggetto di concessione e dell'osservanza di ogni obbligazione sorta con la presente convenzione.

Da ogni eventuale detrazione il deposito dovrà essere reintegrato nella somma originaria entro 5 giorni. Il deposito verrà reso solo a concessione scaduta e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo risolta ogni eccezione e definitivamente chiusa ogni controversia.

Art. 8 Responsabilità del Concessionario

Il concessionario è costituito custode di quanto concesso. Egli è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale della buona conservazione delle strutture installate e risponde dei danni che dalla negligente conservazione e/o gestione possano derivare a terzi.

Risponderà pertanto direttamente dei danni a cose e/o persone comunque provocati nell'arco della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a suo favore da parte di compagnie assicurative.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell'impianto concesso.

Art. 9 Revoca – Disdetta –

Il contratto potrà essere revocato in qualsiasi momento da parte del Comune di Porto San Giorgio per gravi inadempienze del concessionario alle condizioni di cui al presente Capitolato e tali da ledere i diritti della personalità degli utenti, il prestigio dell'Amministrazione comunale, la regolarità e la continuità del servizio, fatto salvo il risarcimento dei danni morali e materiali, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione comunale se non quello relativo al pagamento dei servizi fino a quel momento e senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno all'Aggiudicatario.

La eventuale disdetta sarà comunicata, per mezzo di lettera raccomandata, all'indirizzo indicato quale sede legale dell'Aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto.

Alla fine del periodo fissato all'Art. 3 del presente Capitolato il servizio scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso..

Art. 10 Cessione del Contratto E Subappalto

Le attività previste in concessione non possono essere affidate a terzi.

Art.11 Domicilio del concessionario

A tutti gli effetti della presente convenzione concessoria, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il concessionario dichiara di essere domiciliato in

Art. 12 Miglioramenti e addizioni

Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal gestore agli immobili, alle strutture, attrezzature e dotazioni, da realizzarsi comunque subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune, comprese le opere di manutenzione straordinaria offerte in fase di gara, rimangono ad esclusivo beneficio del Comune, senza sorgere per la Ditta diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni, non può compensare gli eventuali deterioramenti anche se questi siano verificati senza colpa della Ditta.

Art.13 Controversie

La presente concessione può essere risolta, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali. Per la soluzione di eventuali controversie che potranno sorgere in ordine alla gestione, le parti concordano di rinunciare all'Arbitrato, pertanto verranno adite le competenti magistrature ordinaria o amministrativa.

Art. 14 Spese Contrattuali

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e rogito e nessuna esclusa della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del concessionario che le ha versate tramite bonifico bancario in data favore della tesoreria comunale per l'importo di €_ . Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt.5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia, nonché all'offerta prodotta in sede di gara e al bando di gara che sono qui richiamati e non allegati, facendo essi parte integrante e sostanziale del rapporto convenzionale.

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia con mezzo informatico e per mia cura.

La presente convenzione consta di n. xx pagine numerate progressivamente.

La stessa viene letta agli intervenuti i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, unitamente a me lo sottoscrivono.

Il Responsabile del Settore -

Il concessionario -

Il Segretario Generale -

Si sottoscrivono per la seconda volta le clausole vessatorie contenute negli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15.

Il Dirigente del Settore

Il concessionario

Il Dirigente